



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

costituitosi, in telelavoro, in data 17 agosto 2009, presieduto dal
Presidente Dr. **Pietro IEVA** e la partecipazione di:

Avv. Fulvia BEATRICE	PCM – Struttura di Missione per lo Sport
Dr. Enrico GENERALI	PCM – Dipartimento Protezione Civile
Dr. Armando FORGIONE	Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Mario PAPA	Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Stefano FERRARA	Servizio Polizia Stradale
Dr. Francesco DI CRESCE	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Rosario ROSSETTI	Servizio Reparti Speciali
Ing. Michele DE VINCENTIS	Dipartimento Vigili del Fuoco
Col. Marco MINICUCCI	Comando Generale Arma dei Carabinieri
Mag. Marcello CORATELLA	Comando Generale Guardia di Finanza
Ing. Luigi LUDOVICI	C.O.N.I.
Dr. Antonio DI SEBASTIANO	F.I.G.C.
Dr.ssa Manuela BERTONA	Lega Nazionale Professionisti
Not. Salvatore LOMBARDO	Lega Pro
Dr. Biagio SCIORTINO	Lega Nazionale Dilettanti
Dr. Attilio SABEONE	Ferrovie dello Stato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Svolge le funzioni di Segretario il Sost. Commissario Giuseppe **PILICHI**, del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante *"Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive"*;

PRESO ATTO che tale previsione normativa reca, all'articolo 8, il *"Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401"*¹ ed all'articolo 9 fornisce *"Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio"*²;

VISTO il programma *"Tessera del Tifoso"*, approvato dall'Osservatorio in data 23 aprile 2008 con cui, in collaborazione con gli organismi sportivi sono state individuate caratteristiche fisiche, tecniche e funzionali della carta nonché le procedure di rilascio che devono essere adottate dalle Società sportive;

RITENUTO necessario dare la massima diffusione alla corretta interpretazione alle disposizioni contenute nei surrichiamati articoli, come peraltro già comunicato dal Dipartimento della P.S. ai Questori della Repubblica:

¹ che vieta alle società sportive di corrispondere, in qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, a soggetti destinatari di specifici provvedimenti ivi indicati, ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati indicati nel medesimo comma 1 dell'articolo 8"

² che vieta alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita o cessione dei titoli di accesso di cui al richiamato decreto del 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire tali titoli a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero condannati per reati indicati nel medesimo comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 2007"



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

determina

La *Legg Nazionale Professionisti* e la *Legg Pro* provvederanno a dare la massima diffusione tra le proprie società delle disposizioni richiamate in premessa, precisando in particolare che:

- ✓ la richiesta di rilascio della tessera del tifoso, dal prossimo campionato, deve essere garantito a tutte le persone che ne facciano richiesta con le modalità stabilite nel richiamato programma condiviso nell'ambito dell'Osservatorio;
- ✓ sono temporaneamente escluse dal programma quelle persone condannate per reati da stadio anche con sentenza non definitiva, fino al completamento dei 5 anni successivi alla condanna medesima;
- ✓ la tessera del tifoso non può essere, altresì, temporaneamente rilasciata a coloro che sono attualmente sottoposti a DASPO, per tutta la durata del provvedimento stesso;
- ✓ le modalità di verifica dei motivi ostativi di cui sopra è fissata nelle pagg. 17 – 18 del programma tessera del tifoso.

I competenti Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza vorranno valutare la possibilità di ribadire nuovamente quanto sopra alle Questure interessate.

La presente determinazione è adottata all'unanimità.

Roma, 17 agosto 2009

Il Presidente dell'Osservatorio
Dirigente Generale della P. di S.
(IEVA)